



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL XXXXXXXXXXXXX
UFFICIO MOTORIZZAZIONE CIVILE DI XXXXXXXXXXXX

IL DIRETTORE

VISTO l'art. 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominato "Codice della strada" (CdS);

VISTO in particolare il comma 1, che individua una serie di fattispecie soggettive in presenza delle quali non può essere conseguito alcun titolo abilitativo alla guida, ed il comma 5, che demanda ad un decreto del Ministero dell' interno e delle infrastrutture e dei trasporti la definizione delle modalità per l' adeguamento del collegamento telematico tra i sistemi informativi delle due Amministrazioni, utile a consentire lo scambio di informazioni funzionale – tra l' altro – all' osservanza del divieto di cui al comma 1;

VISTO il decreto interministeriale 24 ottobre 2011 (G.U. n. 265 del 14 novembre 2011) in materia di "Modalità per l'adeguamento del collegamento telematico tra i sistemi informativi delle Amministrazioni dell'interno e dei trasporti in modo da garantire la trasmissione dei dati necessari al rilascio dei titoli abilitativi alla guida e l'acquisizione dei dati relativi alla revoca degli stessi", attuativo del predetto articolo 120, comma 5, Cds;

VISTO l' art. 2, comma 3, del DM 24 ottobre 2011, ai sensi del quale il Dipartimento per le politiche del personale, dell' amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, del Ministero dell' interno, provvede a rendere disponibile al Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle Infrastrutture e la Mobilità sostenibile, eventuali elementi ostativi al rilascio dei titoli abilitativi alla guida, entro i due giorni lavorativi precedenti alla data fissata per le relative sedute d' esame;

RITENUTO che, in presenza della comunicazione di eventuali ostativi, i competenti Uffici del Dipartimento per la mobilità sostenibile non possono ammettere il candidato alla prova pratica di guida per il conseguimento della patente;

VISTA l'istanza per il conseguimento [1] della patente di guida di categoria **X** presentata in data **XX/XX/XXXX** da **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, nato/a a **XXXXXXX (XX)** il **XX/XX/XXXX** e residente in **XXXXXXX (XX)** alla via/piazza **XXXXX XXXXXXXX** n. **XXX** (CAP. **XXXXXX**);

VISTA la comunicazione telematica effettuata dal CED del Dipartimento per la mobilità sostenibile al Dipartimento per le politiche del personale, dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno in data **XX/XX/XXXX**, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del DM 24 ottobre 2011;

CONSIDERATO che la Prefettura di **XXXXXX**, in base alla documentazione in suo possesso relativa a **XXXXXXXX XXXXXXXX**, ha inserito nel Sistema Informativo del Dipartimento per la mobilità sostenibile, un ostativo al rilascio allo stesso sig. **XXXXXXXXXX XXXXXXXX** del titolo abilitativo alla guida;

VISTO il comma 4 dell'art. 120 CdS;



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile

**DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL XXXXXXXXXXXXX
UFFICIO MOTORIZZAZIONE CIVILE DI XXXXXXXXXXXX**

IL DIRETTORE

**DISPONE
IL DINIEGO AL RILASCIO DEL TITOLO ABILITATIVO ALLA GUIDA**

richiesto da XXXXXXXX XXXXXXXX, stante la non sussistenza dei requisiti morali di cui all' art. 120, comma 1, CdS, come da ostativo inserito nel Sistema Informativo del Dipartimento per la mobilità sostenibile dalla Prefettura e le cui motivazioni sono dalla Prefettura medesima detenute per motivi di riservatezza;

Conseguentemente lo/a stesso/a non è ammesso/a alla relativa prova pratica prevista per la data del XX/XX/XXXX.

Il presente provvedimento è consegnato a XXXXXXXX XXXXXXXX, il quale ne firma copia per ricevuta.

XXXXXX, li XX/XX/XXXX

FIRMA e TIMBRO
del Direttore dell'ufficio

Ai sensi dell'art. 120, comma 4, CdS, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Ministero dell'interno entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso al Tribunale ordinario territorialmente competente.

[1] la patente di categoria